

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 07 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.50 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IN MERITO ALLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MUNAO GIULIANO, PAPPADIA SIMONE, VENEZIANO ARMANDO, COPPOLA ENEA, CACACE DAVIDE, CIRCIELLO LUCA, LAGNENA NICOLA, IMMOBILE LORENZO, MARZEGLIA ADRIANO, BACIO TERRACINO ANTONIO, FERRARO PASQUALE, ESPOSITO MARIO, BACIO TERRACINO SALVATORE, GAGLIONE ROSARIO, TUTTI TESSERATI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S.D. NUVLA SAN FELICE.**

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla Richiesta di Giudizio della Corte di Giustizia Federale, dichiara validi ed efficaci i tesseramenti in favore della società G.S.D. NUVLA SAN FELICE dei calciatori Munao Giuliano, Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Immobile Lorenzo, Marzeglia Adriano, Bacio Terracino Antonio, Ferraro Pasquale, Esposito Mario, Bacio Terracino Salvatore, Gaglione Rosario.

- 2) RECLAMO N.45 DEL SIG. UCCELLO JULIAN PAOLO (30.10.1986 matr. FIGC 4339789) AVVERSO LA REVOCA DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. - DISPOSTA DALLA F.I.G.C. CON PROVVEDIMENTO DEL 20.06.2011.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nulla la revoca del tesseramento del calciatore Uccello Julian Paolo ripristinando gli effetti del tesseramento in favore della F.C. CROTONE s.r.l..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N.4 DELLA SOCIETÀ C.S.R. D. AZALEE CONTRO CATTANEO GIULIA (29.08.1982 matr. FIGC 4787755) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO (EX ART. 108 N.O.I.F.) ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO N.46 DELLA SOCIETÀ CAMALEONTE CALCIO A.S.D. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BORBONE MASSIMILIANO (25.11.1987 matr. FIGC 3913824).

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara valido il tesseramento del calciatore Borbone Massimiliano in favore della società Camaleonte Calcio A.S.D..

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO N. 37 DELLA SOCIETÀ' G.C.G. EDERA VERONETTA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF DEL CALCIATORE PAVONI DENIS. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. VENETO.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

6) RECLAMO N.43 DEL CALCIATORE MARINELLI MATTEO E DELLA SOCIETÀ U.S. PONTERIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S. CASTELVECCHIO MONTEPORZIO E, CONSEGUENTEMENTE, LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S. PONTERIO.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

7) RECLAMO N.47 DEI SIGG.RI LO BRACCO ANTONIO E CATALANO STEFANIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO BRACCO LUCA (11.09.1994 matr. FIGC 5513367) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo dei sigg.ri Lo Bracco Antonio e Catalano Stefania e dichiara nullo il tesseramento (aggiornamento di posizione datato 15.10.2011) del calciatore Lo Bracco Luca in favore della società A.S.D. Grifone Monteverde.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO N.48 DEL CALCIATORE DEPAU GIOVANNI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTOLI' CALCIO 1953.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO N.49 DEL SIG. LELLERO ALBERTO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DEL CALCIATORE LELLERO GIUSEPPE TESSERATO DELLA SOCIETÀ ORVIETANA CALCIO S.R.L..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 07 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete